



Registro delle Imprese

E-mail: pratiche.ri@pd.camcom.it

Alle Associazioni Imprenditoriali

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Padova

Al Consiglio Notarile di Padova

Loro Sedi

Oggetto: Registro Imprese e R.E.A. – Eliminazione della procura cartacea anche per le imprese individuali dal 1° aprile 2021

Come anticipato con comunicazioni prot. n. 31388 del 16.07.2020 e n. 43040 del 24.09.2020, **dal 1° aprile 2021 anche per le imprese individuali**, come già avvenuto per le società dal 1° ottobre 2020, l'Ufficio del Registro delle Imprese di Padova, d'intesa con altre Camere di Commercio del Triveneto, non accetterà più domande o denunce cui sia allegato il file con la delega di firma all'intermediario, cioè la cd. procura speciale cartacea firmata manualmente, cui veniva aggiunta la copia del documento di identità personale del sottoscrittore.

In allegato alla presente si trasmettono le istruzioni dettagliate utili ai fini della corretta presentazione delle pratiche e che riportano indicazioni distinte a seconda del soggetto che presenta la pratica: gli amministratori/liquidatori/sindaci, il dottore commercialista ed esperto contabile iscritto nella Sezione A Commercialisti dell'Albo, il Notaio o il semplice intermediario.

Si sottolinea nuovamente che gli intermediari continueranno a svolgere le importanti attività di predisposizione e invio delle pratiche telematiche, che dovranno però essere sottoscritte mediante la firma digitale del soggetto obbligato all'adempimento.

Si prega l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed il Consiglio Notarile di dare massima e tempestiva diffusione della presente presso i propri iscritti e nei propri siti istituzionali, e le associazioni di categoria presso le proprie sedi territoriali e mandamenti.

A disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Conservatore
Andrea Malagugini
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -
art. 21, comma 2)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#)) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it. In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)

[Link ad uso interno](#)



SOPPRESSIONE DELL'UTILIZZO DEL MODELLO "PROCURA SPECIALE" *Modalità di sottoscrizione delle istanze al registro imprese/rea*

dal 1° ottobre 2020

per Società, Cooperative, Consorzi ed altri Soggetti Collettivi iscritti nel Registro delle Imprese

dal 1° aprile 2021

per Imprese individuali e Soggetti iscritti nel R.E.A.

La Comunicazione Unica, prevede la presentazione di domande, denunce, comunicazioni o SCIA destinate non solo all'Ufficio del Registro delle Imprese ma anche ad altre pubbliche amministrazioni (es. SUAP, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL): i flussi telematici destinati a tali Enti sono soggetti a regole proprie. La modalità di sottoscrizione delle istanze da inviare al Registro Imprese e REA, a seguito dell'eliminazione del modello della "Procura Speciale" dal 1° ottobre 2020, viene regolamentata come di seguito precisato.

1. Soggetti obbligati/legittimati alla intestazione e sottoscrizione con firma digitale della distinta relativa alla modulistica del Registro delle Imprese

Il modello di Comunicazione Unica, come anche la distinta Registro Imprese, devono riportare come soggetto intestatario dichiarante, esclusivamente uno dei tre soggetti sotto indicati, che sottoscrive con la propria firma digitale.

- a) Amministratori/liquidatori/sindaci/titolare di impresa individuale**
- b) Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**
- c) Notai**

2. Intermediario (colui che cura materialmente la sola trasmissione della pratica)

Le domande/denunce di iscrizione al Registro delle imprese o al REA potranno essere "inviate" anche da intermediari (es. Associazioni di categoria, Agenzie di pratiche amministrative, Professionisti del settore in genere). L'intermediario continuerà quindi a svolgere un ruolo importante nelle interlocuzioni con l'Ufficio per le domande/denunce presentate, non potrà più però qualificarsi come "dichiarante", e quindi non sarà più obbligato a firmare a tale titolo la domanda di iscrizione o di deposito, che deve invece riportare i dati dei soggetti indicati al precedente punto 1), e deve essere da questi firmata digitalmente.

La domanda di iscrizione o deposito, ovvero la distinta ComUnica, deve essere firmata digitalmente anche dall'intermediario, nel caso in cui, come domicilio elettronico della pratica, venga indicata la casella PEC di posta elettronica certificata dell'intermediario stesso.

3. Casi di esonero della sottoscrizione digitale da parte dei soggetti obbligati

1 a) Amministratori/Liquidatori/Sindaci/Titolare di impresa individuale

Si tratta di istanze che vengono presentate direttamente dal soggetto obbligato (amministratore, liquidatore, sindaco, titolare di impresa individuale, legale rappresentante di Soggetto iscritto nel R.E.A., ecc.) con l'apposizione della propria firma digitale.

Elenco esemplificativo di alcuni tra i più frequenti adempimenti:

- **Iscrizione delle nomine, conferme e cessazioni degli amministratori/liquidatori**

Ogni amministratore/liquidatore nominato o confermato deve firmare digitalmente la domanda di iscrizione. Se la società è dotata di un organo di controllo, in caso di cessazione di uno o più amministratori/liquidatori,

la domanda deve essere firmata digitalmente anche da un sindaco effettivo, soggetto obbligato a comunicare la cessazione.

Per favorire l'acquisizione delle firme digitali di tutti gli amministratori/liquidatori può essere utilizzato il **MODELLO FIRME ISCRIZIONE NOMINA**, che va compilato e sottoscritto individualmente da ogni amministratore/liquidatore nominato/confermato o sindaco effettivo per cessazione amministratori, fermo restando che almeno uno degli amministratori obbligati all'adempimento deve comunque risultare quale "dichiarante" e firmare digitalmente la domanda di iscrizione.

- **Iscrizione delle nomine, conferme e cessazioni dei sindaci/revisori legali**

La domanda di iscrizione del sindaco/revisore legale nominato, confermato o cessato deve essere firmata digitalmente da un amministratore.

- **Scioglimento della società di capitali accertato dagli amministratori**

La domanda di iscrizione della dichiarazione di scioglimento della società, qualora intervengano una delle cause previste dall'art. 2484, comma 1, numeri da 1 a 5, cc., deve essere firmata digitalmente da uno dei componenti l'organo amministrativo. Alla domanda di iscrizione deve essere allegato l'atto da iscrivere, cioè la dichiarazione con la quale tutti i componenti l'organo amministrativo attestano che si è verificata una delle cause di scioglimento sopraccitate, firmata digitalmente da tutti i soggetti che la rendono.

In luogo della dichiarazione può essere allegata la copia del verbale/decisione dell'organo amministrativo, con il/la quale lo stesso, presenti tutti i membri e all'unanimità, accerta il verificarsi della causa di scioglimento della società; il verbale dell'organo amministrativo va prodotto:

- ◆ in "copia per immagine" di documento in origine cartaceo, firmata digitalmente dall'amministratore che sottoscrive la domanda di iscrizione, dichiarato conforme all'originale con la seguente dichiarazione:
"Il/La sottoscritto/a, nato a il dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia per immagine dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014"
- ◆ in originale informatico con firma digitale di tutti i sottoscrittori (art. 21, comma 2, del d.lgs 82/2005), formato ai sensi dell'art. 2215 *bis* cc

- **Denunce al REA di Soggetti collettivi (avvio, modifica, cessazione dell'attività economica)**

La denuncia/domanda (modd. S5, UL) deve essere firmata digitalmente da un componente l'organo amministrativo/socio amministratore o socio accomandatario/legale rappresentante dell'impresa.

- **Domande al R.I. (iscrizione, modifica, cessazione) e denunce al R.E.A. di impresa individuale**

La domanda/denuncia deve essere firmata digitalmente dal titolare dell'impresa individuale.

- **Autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive da allegare alle domande/denunce di iscrizione**

In generale le autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di atto notorio, devono essere prodotte:

a) se rese da chi firma digitalmente il modello di domanda/denuncia cui sono allegate, con sottoscrizione digitale dello stesso soggetto. Tali dichiarazioni possono essere rese nel modello Note della pratica se chi la rilascia è colui che è indicato come "dichiarante" nella domanda/denuncia di iscrizione.

b) se rese da soggetti diversi da quelli indicati al punto precedente, devono essere firmate digitalmente dai soggetti che le rendono.

Se l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è resa da coloro che a vario titolo operano nell'impresa (es.: responsabile tecnico), ma non sono obbligati all'adempimento, la stessa può essere sottoscritta con firma autografa dal soggetto che la rende, scansionata e allegata alla pratica di iscrizione al registro imprese/REA. Deve inoltre essere allegata la fotocopia del documento di identità personale di colui che la sottoscrive. (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Il documento informatico contenente l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma autografa, e il documento di identità di cui sopra devono riportare la firma digitale del "dichiarante" cioè del soggetto che firma digitalmente l'istanza, per assicurare l'integrità del documento digitale.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alle singole schede del Supporto Specialistico Registro Imprese:
<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/pd>

1. b) Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L'art. 31, commi 2 *quater* e 2 *quinquies*, della Legge N. 340/2000 (come introdotto dalla legge n. 350/2003) prevede che gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda l'intervento del Notaio.

Il Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34", all'art. 1 "Oggetto della professione", comma 4, lettera f, più in generale prevede, inoltre, che agli iscritti "è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività: ... il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e loro successive modificazioni" e che pertanto gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono da ritenersi in tutto e per tutto soggetti legittimati al deposito di atti, domande e denunce presso gli enti pubblici.

Le citate disposizioni di legge, consentono pertanto di estendere l'ambito di applicazione oltre che alle Società commerciali, anche agli altri soggetti non societari iscritti nel Registro delle imprese, segnatamente le imprese individuali e Soggetti collettivi iscritti nel R.E.A.

Come specificato in una [nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 09/10/2019](#) i richiami agli iscritti nell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si intendono riferiti agli iscritti nella **Sezione A** Commercialisti dell'Ordine.

I professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che sottoscrivono la distinta della domanda/denuncia ai sensi dell'art. 31, della Legge N. 340/2000, indicano nella stessa la loro qualità di "Professionista Incaricato", riportando la seguente dichiarazione nel **MODULO NOTE** della distinta del Registro delle imprese (da utilizzare per tutte le nature giuridiche e per tutte le tipologie di adempimenti):

"Il sottoscritto Dott./Rag. _____, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara, ai sensi dell'art. 31, comma 2 *quinquies* della Legge n. 340/2000:

1) di essere iscritto alla sezione A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di _____ al n. _____ e di non aver procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale

2) di essere stato incaricato da tutti i soggetti obbligati per legge alla presentazione della presente domanda/denuncia, ivi compresi i soggetti indicati nei modelli Intercalari P, se allegati alla presente, allo scopo di assolvere a tutti gli adempimenti pubblicitari in essa contenuti, così come previsto dalle corrispondenti disposizioni normative di riferimento.

Il punto 1) della dichiarazione può essere omissivo se la distinta viene sottoscritta digitalmente dal commercialista con il "certificato di ruolo" rilasciato dall'Ordine, e lo stesso si qualifica in distinta come "Professionista incaricato".

Elenco esemplificativo di alcuni tra i più frequenti adempimenti:

● **Iscrizione delle nomine, conferme e cessazioni degli amministratori/liquidatori**

Ogni amministratore/liquidatore nominato o confermato può incaricare il Commercialista perché sia chiesta l'iscrizione della sua nomina.

L'amministratore può incaricare il commercialista anche per la comunicazione di cessazione degli amministratori, se la società è priva di organo di controllo.

Se la società è dotata di un organo di controllo, in caso di cessazione di uno o più amministratori/liquidatori, il sindaco, soggetto obbligato all'adempimento, può incaricare il commercialista che firma digitalmente la domanda.

Se il commercialista non riesce ad acquisire l'incarico da tutti gli amministratori/liquidatori, coloro che non hanno conferito l'incarico possono essere ricompresi nell'unica domanda di iscrizione firmata dal commercialista (incaricato da almeno un soggetto obbligato/legittimato) se sottoscrivono digitalmente ed individualmente il **MODELLO FIRME ISCRIZIONE NOMINA**.

- **Iscrizione delle nomine, conferme e cessazioni dei sindaci/revisori legali**

La domanda di iscrizione del sindaco/revisore legale nominato, confermato o cessato può essere firmata digitalmente dal Commercialista su incarico di un amministratore.

- **Scioglimento della società di capitali accertato dagli amministratori**

La domanda di iscrizione della dichiarazione di scioglimento della società, qualora intervengano una delle cause previste dall'art. 2484, comma 1 numeri da 1 a 5, cc, deve essere firmata digitalmente dal Commercialista incaricato dall'amministratore unico/un componente dell'organo amministrativo.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato l'atto da iscrivere, cioè la dichiarazione con la quale tutti i componenti l'organo amministrativo attestano che si è verificata una delle cause di scioglimento sopracitate, firmata digitalmente da tutti i soggetti che la rendono.

In luogo della dichiarazione può essere allegata la copia del verbale/decisione dell'organo amministrativo, con il/la quale lo stesso accerta il verificarsi della causa di scioglimento della società.

Il verbale dell'organo amministrativo può essere prodotto in:

- a) copia informatica in PDF/A che riproduce il contenuto del documento originale, completa dell'indicazione dei sottoscrittori;
- b) copia per immagine di documento in origine cartaceo;
- c) originale informatico con firma digitale di tutti i sottoscrittori (art. 21, comma 2, del d.lgs 82/2005), formato ai sensi dell'art. 2215 *bis* cc.

I documenti di cui ai punti a) e b) devono riportare la dichiarazione di conformità all'originale del professionista con la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società".

- **Altre iscrizioni di atti e fatti al Registro delle Imprese**

I professionisti devono essere incaricati alla trasmissione dal soggetto tenuto all'adempimento presso il Registro delle Imprese; a tal fine riportano la dichiarazione nel **MODULO NOTE** di ciascuna pratica trasmessa.

- **Denunce al R.E.A. di Soggetti collettivi (avvio, modifica, cessazione dell'attività economica)**

La denuncia/domanda (mod. S5, UL) può essere firmata digitalmente da un commercialista appositamente incaricato da un componente l'organo amministrativo/socio amministratore o socio accomandatario/legale rappresentante dell'impresa.

- **Domande al R.I. (iscrizione, modifica, cessazione) e denunce al R.E.A. di impresa individuale**

La domanda/denuncia può essere firmata digitalmente da un commercialista appositamente incaricato dal titolare dell'impresa individuale.

- **Autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive da allegare alle domande/denunce di iscrizione**

In generale le autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di atto notorio, devono essere prodotte:
a) se rese da chi firma digitalmente il modello di domanda/denuncia cui sono allegate, con sottoscrizione digitale dello stesso soggetto. Tali dichiarazioni possono essere rese nel modello Note della pratica se chi la rilascia è colui che è indicato come "dichiarante" nella domanda/denuncia di iscrizione.

b) se rese da soggetti diversi da quelli indicati al punto precedente, devono essere firmati digitalmente dai soggetti che le rendono.

Se l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è resa da coloro che a vario titolo operano nell'impresa (es.: responsabile tecnico), ma non sono obbligati all'adempimento, la stessa può essere sottoscritta con firma autografa dal soggetto che la rende, scansionata e allegata alla pratica di iscrizione al registro imprese/REA. Deve inoltre essere allegata la fotocopia del documento di identità personale di colui che la sottoscrive. (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Il documento informatico contenente l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma autografa, e il documento di identità di cui sopra devono riportare la firma digitale del "dichiarante" cioè del soggetto che firma digitalmente l'istanza, per assicurare l'integrità del documento digitale.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alle singole schede del Supporto Specialistico Registro Imprese:
<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/pd>

1 c) Notai

La normativa attribuisce al Notaio la legittimazione a richiedere al Registro Imprese l'esecuzione di tutte le formalità che dipendono dagli atti da lui rogati o autenticati (art. 31 comma 2-ter, Legge 340/2000).

Inoltre, per domande di iscrizione di vicende strettamente collegate al completamento-perfezionamento della pubblicità di atti notarili rogati o autenticati dal Notaio e già iscritti (es. comunicazione di avveramento/non avveramento della condizione sospensiva presente nell'atto notarile), il Notaio stesso è comunque ritenuto soggetto legittimato in via autonoma al deposito al Registro Imprese.

Più in generale, il Notaio è legittimato anche per ogni altra iscrizione che non risulti immediatamente collegata/dipendente ad un atto notarile dallo stesso ricevuto, in quanto la sottoscrizione della domanda con l'utilizzo della firma digitale di ruolo/funzione presuppone il conferimento anteriore di un incarico professionale da parte dell'imprenditore.

Questo è confermato da una massima approvata nella seduta del 24 settembre 2020 dalla Commissione congiunta del Consiglio Nazionale del Notariato e Unioncamere nazionale.

Pertanto, anche per la sottoscrizione delle domande di iscrizione nel Registro delle Imprese di atti e fatti, ovvero denunce di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo R.E.A., per le quali il Notaio non sia obbligato al relativo deposito, riguardanti **Società, Cooperative, Consorzi, Imprese individuali ed altri Soggetti Collettivi iscritti nel Registro delle Imprese, nonché i Soggetti iscritti nel R.E.A.**, non è necessaria la formalizzazione dell'incarico in una formale procura speciale né alcuna dichiarazione esplicita di incarico in tal senso.

- **Autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive da allegare alle domande/denunce di iscrizione**

Qualora alla denuncia al R.E.A. sia necessario allegare una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, laddove la stessa non sia firmata digitalmente dal soggetto che la rende, dovrà essere sottoscritta con firma autografa dal soggetto che la rende, scansionata e allegata alla pratica di iscrizione al Registro Imprese/REA. Deve inoltre essere allegata la fotocopia del documento di identità personale di colui che la sottoscrive. (art. 38 D.P.R. 445/2000).

Il documento informatico contenente l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma autografa, e il documento di identità di cui sopra devono riportare la firma digitale del Notaio, per assicurare l'integrità del documento digitale.

3. Casi di esonero della sottoscrizione digitale da parte dei soggetti obbligati

In deroga all'obbligo di sottoscrizione digitale delle domande da parte di coloro che per legge ne sono obbligati alla presentazione, sono previste le seguenti ipotesi di esonero:

1. Scioglimento di diritto della società di persone con contestuale richiesta di cancellazione.

Trattandosi dell'ultimo adempimento dell'impresa, le pratiche di scioglimento di diritto della società di persone con contestuale richiesta di cancellazione vengono accettate anche con il modello cartaceo "Procura speciale" rilasciata al "Soggetto incaricato"^(*), che allega le dichiarazioni di scioglimento delle società di persone per causa operante di diritto sottoscritte graficamente dai soci con allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.

2. Cancellazione delle società di capitali e delle società di persone

Trattandosi dell'ultimo adempimento dell'impresa, le pratiche di cancellazione vengono accettate anche con il modello cartaceo "Procura speciale" rilasciata al "Soggetto incaricato"^(*), che allega la dichiarazione dovuta sottoscritta graficamente dal liquidatore con allegata copia del documento di identità.

3. Deposito bilancio finale di liquidazione con contestuale cancellazione e dichiarazione di approvazione espressa dello stesso.

Trattandosi dell'ultimo adempimento dell'impresa, queste pratiche vengono accettate anche con il modello cartaceo "Procura speciale" rilasciata al "Soggetto incaricato"^(*), che allega la dichiarazione dovuta sottoscritta graficamente dal liquidatore con allegata copia del documento di identità.

4. Trasferimento quote di S.r.l. per causa di morte.

Trattandosi di adempimento unico da parte dell'erede, questa pratica viene accettata anche con il modello cartaceo "Procura speciale" rilasciata al "Soggetto incaricato"^(*), che allega la dichiarazione dovuta sottoscritta graficamente dall'erede con allegata copia del documento di identità.

5. Cancellazione di impresa individuale e di Soggetto iscritto nel R.E.A.

Trattandosi dell'ultimo adempimento dell'impresa/Soggetto R.E.A., le pratiche di cancellazione vengono accettate anche con il modello cartaceo "Procura speciale" rilasciata al "Soggetto incaricato"^(*), che allega la dichiarazione sottoscritta graficamente dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante del Soggetto iscritto nel R.E.A., con allegata copia del documento di identità dell'interessato.

Padova, 2 marzo 2021

() Associazioni di categoria, Agenzie di pratiche amministrative, Professionisti del settore in genere*